

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 1 agosto 2024, n. 369
Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE). Accredimento istituzionale, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti denominata "Kairos", ubicata in Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accredimento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione *"Autorizzazione e Accredimento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile E.Q. *"Autorizzazione e Accredimento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica - Dipendenze Patologiche - ASD"* e confermata dal Dirigente del Servizio Accredimenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il Regolamento Regionale 27 novembre 2002, n. 7 avente ad oggetto la *"organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche residenziali e diurne pubbliche e private"* e s.m.i. prevede all'art. 4 il *"Centro diurno"* avente l'obiettivo centrale di svolgere funzioni terapeutico - riabilitative tese a impedire e/o arrestare processi di isolamento relazionale e di emarginazione e a prevenire e contenere il ricovero.

La L.R. n. 9 del 02/05/2017 *"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accredimento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"* e s.m.i. prevede:

- all'art. 2 *"Definizioni"*, comma 1 che *"Ai fini della presente legge si definisce: (...) c) accreditamento istituzionale, il provvedimento con il quale si riconosce alle strutture pubbliche e private già autorizzate lo status di potenziali erogatori di prestazioni nell'ambito e per conto del servizio sanitario"*;
- all'art. 3 *"Compiti della Regione"*, comma 3, lett. c) che: *"Con determinazione il dirigente della sezione"*

regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;

- all'art. 20 “Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento”, comma 1 che “1. L'accreditamento istituzionale è rilasciato ed è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui al presente articolo e ai requisiti ulteriori di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa”;
- all'art. 24 “Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti”, commi 2 e 3 che:

“2. Le strutture pubbliche e private, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) privati e gli enti ecclesiastici possono richiedere con unica istanza il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale.

3. Ai fini della concessione dell'accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all'atto dell'autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all'Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell'incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall'attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l'accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 224 del 27/09/2019 ad oggetto “Società “Villa Felice Servizi Socio-Sanitari S.r.l.” di Racale (LE). Richiesta di verifica di compatibilità del Comune di Nardò (LE), in relazione all'istanza di autorizzazione alla realizzazione di una struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (art. 4 R.R. n. 7/2002) con n. 20 posti da ubicare alla Via Aldo Moro n. 80. Parere favorevole ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.” la scrivente Sezione ha rilasciato il parere favorevole in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Nardò (LE) a seguito dell'istanza della Società “Villa Felice” S.r.l. Servizi Socio Sanitari per l'autorizzazione alla realizzazione di n.1 Centro Diurno (ex art.4 R.R. n. 7/2002 e s.m.i.) con n. 20 posti, da ubicare alla via Aldo Moro n. 80.

Con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 30/10/2020 ad oggetto “Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l.. Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., del Centro Diurno (art.4 R.R. n. 7/2002) denominato “Centro Diurno Kairos”, sito in Nardò (LE) alla Via Aldo Moro n. 80.” la scrivente Sezione ha determinato “(...) di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), il cui legale rappresentante è il Sig. Marco Giuseppe Migliaccio, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica, art. 4 del R.R. n. 7/2002) denominato “Centro Diurno Kairos” con n. 20 posti, ubicato in Nardò (LE) alla Via Aldo Moro n. 80, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, iscritto al n.3277 dell'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce e specializzato in Psichiatria, (...)”.

Con Pec del 31/08/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_184/12533 di pari data, ad oggetto “Istanza Accreditamento Istituzionale dell'Attività Sociosanitaria esercitata dal Centro Diurno “KAIROS” dotato di 20 posti, sito in NARDO' (LE) di cui all'art.4 del R.R.7/2002.” il legale rappresentante della Società “Villa Felice” S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE) ha rappresentato quanto di seguito riportato:

“Il sottoscritto MIGLIACCIO MARCO GIUSEPPE, (...) in qualità di Amministratore Unico della Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari s.r.l., P. Iva 03703460752 con sede in Racale (LE) alla Via Gallipoli, n.298 che gestisce il Centro Diurno denominato KAIROS sito in NARDO' (LE) già autorizzato all'esercizio con Determinazione Dirigenziale n. 280 del 30.10.2020:

CHIEDE

Ai sensi del c.2 dell'art.8 della L.R. n.18/2020 così come sostituito dal c.2 dell'art.13 della L.R. n.30/2022, il rilascio dell'accreditamento istituzionale in relazione alla Struttura denominata Centro Diurno KAIROS, sita nel comune di Nardò (Le) alla Via Aldo Moro n.80, esercente attività sociosanitaria di Centro Diurno di cui all'art.4 del R.R.7 /2002, a ciclo diurno, con dotazione di n. 20 posti/utenti.

A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara:

- a) che la struttura è stata autorizzata all'esercizio con Determinazione Dirigenziale atto n. 280 del 30.10.2020;*
- b) che la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n° 7/2002 così come integrato dal R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;*
- c) che la struttura è in possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal R.R.16/2019, limitatamente alle evidenze previste dalla fase "PLAN";*
- d) che il Responsabile Sanitario è la dott.ssa PICCINNO Maria Gabriella nata ad (omissis) il 31.05.1954, Laurea in MEDICINA E CHIRURGIA conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia il 25/06/1982, specializzata in Neuropsichiatria Infantile conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia il 22/12/1986, in possesso dei requisiti di legge, iscritta presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di LECCE al n. 3518 dal 08.11.1982."*

Con nota prot. n. 134135 del 14/03/2024 ad oggetto "Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE). Struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti denominato "Kairos", ubicata nella sede di Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80. Incarico al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia per la verifica del possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento ai sensi del R.R. n. 9/2017 ss.mm.ii." la scrivente Sezione:

"(...)

ai fini della conclusione del procedimento di accreditamento istituzionale della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti denominato "Kairos", ubicata nella sede di Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80," ha invitato

"(...)

- il legale rappresentante della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti denominato "Kairos", ubicato nella sede di Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80 a trasmettere a questa Sezione, nel termine di 15 (quindici) giorni:*
- atto di nomina, autocertificazione di accettazione incarico, possesso dei titoli professionali e non incompatibilità, copia dei titoli professionali in possesso del Responsabile Sanitario nonché curriculum vitae dello stesso, non essendo stata acquisita dalla scrivente Sezione alcuna notifica della variazione del responsabile sanitario rispetto a quello in carica al momento del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della struttura in oggetto;*
- dichiarazione di accettazione delle "Condizioni per ottenere e detenere l'accreditamento" ex art 20 co. 2 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. sopra riportato;*
- autocertificazione antimafia ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;*
- copia dei contratti di lavoro o dei contratti di lavoro sottoposti a condizione sospensiva (rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) o delle proposte di impegno all'assunzione/alla contrattualizzazione (all'atto del rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esercizio) controfirmate per accettazione, in ogni caso comprensive dell'indicazione del debito orario da garantire presso il Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti denominato "Kairos", sito in Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80, aggiornata alla situazione attuale;*
- il legale rappresentante della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti denominato "Kairos", ubicato nella sede di Nardò (LE) alla via*

Aldo Moro n. 80 a trasmettere a questa Sezione e al Servizio Qu.O.T.A. - AReSS Puglia, nel termine di 15 (quindici) giorni dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, con riferimento alla fase "Plan", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate."

e, nelle more della trasmissione della suddetta integrazione documentale, ha invitato "il Servizio Qu.O.T.A. - Aress, ai sensi dell' art. 24, comma 1 bis della L.R. n. 9/2017 s.m.i. e all'art. 24, comma 3 della medesima L.R. n. 9/2017 s.m.i., a seguito della trasmissione, da parte della Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE) della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, con riferimento alla fase "Plan", con allegate griglie di autovalutazione compilate e firmate, ad effettuare idoneo sopralluogo presso la sede del Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i.) con n. 20 posti denominato "Kairos", ubicata nella sede di Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80, al fine di verificare la sussistenza del possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori di accreditamento previsti dal R.R. n. 3/2010 e s.m.i. alle Sezioni A (colona di destra, relativamente a quanto non abrogato ai sensi degli artt. 3 e 4 del R.R. n. 16/2019) ed al R.R. n. 16/2019 (Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B"), sulla base delle griglie di autovalutazione."

In riscontro alla prefata nota prot. n. 134135 del 14/03/2024, con le Pec del 28/03/2024 acquisite dalla scrivente Sezione con prot. n. 164740, 164749 e 164779 del 03/04/2024 il legale rappresentante della Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE) ha trasmesso l'integrazione documentale richiesta.

In riscontro alla prefata nota prot. n. 134135 del 14/03/2024, con Pec del 13/06/2024 ad oggetto "Struttura riabilitativa psichiatrica Centro Diurno con n. 20 posti denominato "Kairos" corrente in Nardò (LE). Riscontro nota prot. AOO_RP/135135 del 14.03.2024. Trasmissione parere accreditamento istituzionale. ERRATA CORRIGE." acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. 295345 del 14/06/2024 il Dirigente del Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia ha comunicato quanto di seguito riportato:

"(...)

Vista la Determina dirigenziale n.280 del 30.10.2020 di codesta Sezione che ha determinato "(...) di rilasciare ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. alla Società Villa Felice Servizi Socio Sanitari S.r.l. di Racale (LE), il cui legale rappresentante è il Sig. Marco Giuseppe Migliaccio, l'autorizzazione all'esercizio di un Centro Diurno (struttura riabilitativa psichiatrica, art. 4 del R.R. n. 7/2002) denominato "Centro DiurnoKairos" con n. 20 posti, ubicato in Nardò (LE) alla Via Aldo Moro n. 80, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Giorgio Muci, iscritto al n.3277 dell'Ordine dei Medici della Provincia di Lecce e specializzato in Psichiatria, (...)", con propria nota prot. n.1503/QuOTA del 15.05.2024 questo Servizio ha trasmesso, alla struttura marginata in oggetto, il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, a tenersi nella giornata del 17.05.2024.

In data 14.05 u.s. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alla Fase di "Plan" di cui al Manuale di Accreditamento per le Strutture territoriali extraospedaliere approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata e formalmente inoltrata dalla struttura da auditare, valutandone come congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 17.05 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit contestualmente consegnato alla struttura, non rilevando Non Conformità alcuna. Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole al rilascio dell'accREDITamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica Centro Diurno con n. 20 posti denominato "Kairos", ubicata nella sede di Nardò (LE) alla Via A. Moro n.80, della Società "Villa Felice" s.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE), in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 ss.mm.ii. e del Manuale di AccREDITamento per le Strutture territoriali extraospedaliere approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii,

con riferimento alla fase "Plan", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio. Tanto in ossequio alle previsioni di cui all'art. 23 della L.R. 9/2017 e ss.mm.ii. (...)."

Per tutto quanto sopra esposto,

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, il cui legale rappresentante è il Sig. Marco Giuseppe Migliaccio, l'accreditamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 20 posti denominato "Kairos", ubicata in Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80, il cui Responsabile Sanitario è la Dr.ssa Maria Gabriella Piccinno nata il 31/05/1954, specializzata in Neuropsichiatria Infantile e iscritta presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce (LE),

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE) trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, con riferimento alla fase "Plan", comprensiva di sottoscrizione del dichiarante;
- autocertificazione relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

di incaricare il Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, vista la trasmissione della copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80 avvenuta con le Pec del 28/03/2024 acquisite dalla scrivente Sezione con prot. n. 164740, 164749 e 164779 del 03/04/2024, per la **verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per la struttura ubicata in Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società “Villa Felice” S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE), *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare, ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari con sede legale in Racale (LE) alla via Gallipoli n. 298, il cui legale rappresentante è il Sig. Marco Giuseppe Migliaccio, l'accreditamento istituzionale per la struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 20 posti denominato "Kairos", ubicata in Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80, il cui Responsabile Sanitario è la Dr.ssa Maria Gabriella Piccinno nata il 31/05/1954, specializzata in Neuropsichiatria Infantile e iscritta presso l'Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Lecce (LE),

con la prescrizione che il legale rappresentante della Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE) trasmetta alla scrivente Sezione, entro il termine di 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento, la documentazione di seguito elencata:

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine al possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento previsti dal Manuale di Accreditamento per le "strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B" del R.R. n. 16/2019, con riferimento alla fase "Plan", comprensiva di sottoscrizione del dichiarante;
- autocertificazione relativa all'assenza "di condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti (...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con allegata fotocopia, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, di un documento d'identità;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;

di incaricare il Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia, vista la trasmissione della copia dei contratti sottoscritti con il personale e dei modelli UNILAV relativi al personale in organico presso la struttura ubicata in Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80 avvenuta con le Pec del 28/03/2024 acquisite dalla scrivente Sezione con prot. n. 164740, 164749 e 164779 del 03/04/2024, per la **verifica della sussistenza dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n. 7/2002 s.m.i.** per la struttura ubicata in Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80, i cui esiti dovranno essere comunicati a questa Sezione entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento

e con la precisazione che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE), è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il legale rappresentante della Società "Villa Felice" S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE), dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "(...) Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria

locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”;

- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui ai Regolamenti Regionali nn. 3/2005 e s.m.i., 7/2002 s.m.i. e 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”;*
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., il legale rappresentante della Società “Villa Felice” S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE), *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento”, dovrà rendere “alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”;*
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”;*
- l'Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE è tenuto ad espletare gli adempimenti di competenza relativi all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire alla Scrivente di poter attribuire il relativo codice regionale.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società “Villa Felice” S.r.l. Servizi Socio Sanitari di Racale (LE), gestore della struttura riabilitativa psichiatrica di tipologia Centro Diurno (ex art. 4 R.R. n. 7/2002 s.m.i) con n. 20 posti denominata “Kairos”, ubicata in Nardò (LE) alla via Aldo Moro n. 80;
- al Direttore Generale dell'ASL LE;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LE;
- al Direttore del DSM dell'ASL LE;
- al Ufficio U.O.G.A.P.C. ASL LE;
- al Servizio Qu.O.T.A. dell'AReSS Puglia;
- al Servizio Sistemi Informativi e Tecnologie della Regione Puglia;
- al Supporto Exprivia Sistema Edotto (e-mail: hd.edotto@exprivia.com);
- al Sindaco del Comune di Nardò (LE).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 12 fasciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;

- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

EQ Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Riabilitazione Psichiatrica -
Dipendenze Patologiche - ASD
Valentina Di Francesco

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro